



**CENTRO PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO E LA
FORMAZIONE DI ANCONA**
Piazza S.D'Acquisto N. 29 – ANCONA
TEL. 071-2137511 - FAX 071-2137531
CIF.ANCONA@PROVINCIA.ANCONA.IT



Provincia di Ancona

Nota Prot. 72456 del 27/05/2015

Preg.mi Dirigenti d'Istituto Scolastico
Loro indirizzi

p.c. Egr. Dirigente Provveditorato Regionale Scolastico di
Ancona
usp.an@istruzione.it

Oggetto: iscrizione in stato di disoccupazione del Personale docente e del Personale A.T.A. non di ruolo.

Come noto, la legge n. 92 del 2012 è intervenuta, oltre che sul mercato del lavoro, anche sul sistema di protezione sociale.

In particolare, detta legge ha disposto la sostituzione della vecchia indennità di disoccupazione ordinaria e di quella a requisiti ridotti con l'ammortizzatore sociale Naspi.

La riforma ha apportato novità anche in merito alle modalità di presentazione della domanda di indennità.

In particolare, rispetto al passato, l'avente diritto che deve rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità **potrà, a tal fine, non presentarsi al Centro per l'impiego alla scadenza del proprio rapporto a termine ma rendere tale dichiarazione contestualmente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione Naspi presso un sindacato o patronato, o direttamente on line, tramite apposito pin rilasciato dalla competente sede Inps.**

La dichiarazione allegata alla domanda di indennità sarà poi resa visibile dall'INPS al Centro per l'impiego per via telematica.

Una volta acquisita la dichiarazione, il Centro per l'impiego, competente territorialmente, avrà cura di convocare l'interessato per perfezionare tale procedura, tranne il caso in cui riprenda l'attività lavorativa dipendente a tempo determinato di durata iniziale superiore a 6 mesi, o a tempo indeterminato.



**CENTRO PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO E LA
FORMAZIONE DI ANCONA**
VIA RUGGERI N. 3 – 60131 ANCONA
TEL. 071-2137511 - FAX 071-2137531
CIF.ANCONA@PROVINCIA.ANCONA.IT



Provincia di Ancona

L'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato di durata uguale o inferiore ai sei mesi giustifica la mancata presentazione al Centro per l'impiego, ai fini di rendere il colloquio di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 181/2000. Tale obbligo sorgerà al termine del contratto, dovendo l'interessato presentarsi presso il centro per l'impiego competente entro 30 giorni dalla cessazione dello stesso.

Nel caso, invece, di personale che sarà avviato ad attività lavorativa a tempo indeterminato o determinato di durata iniziale superiore a sei mesi, con reddito annuo minimo escluso da imposizione inferiore ad 8.000 (es. part-time di poche ore), l'onere di presentazione al Centro per l'impiego è in capo al lavoratore, entro 45 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro.

Inoltre, nel caso di avviamento ad attività lavorativa a tempo indeterminato o determinato di durata iniziale superiore a sei mesi, con reddito annuo minimo escluso da imposizione superiore ad 8.000, il lavoratore non dovrà presentarsi al Centro per l'impiego, stante la decadenza dalla stato di disoccupazione per effetto del superamento della soglia prevista dalle vigenti disposizioni.

La presente informativa viene trasmessa ai Sig.ri Dirigenti Scolastici, con preghiera della più ampia diffusione al personale in oggetto, al fine di un'azione sinergica e collaborativa rivolta al miglioramento dell'erogazione dei servizi.

L'occasione è gradita per porgere Distinti saluti.

Il Responsabile del Centro
Dott. Lorenzo Barucca

AMBITO TERRITORIALE:

*AGUGLIANO, ANCONA, CAMERANO, CASTELFIDARDO, FALCONARA M.MA, LORETO,
MONTEMARCIANO, NUMANA, OFFAGNA, OSIMO, POLVERIGI, SIROLO*